

COMUNE DI LANDIONA
Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CESSAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI E SOGGETTI PRIVATI.

LEGGE 7/8/1990 N. 241 ART. 12.

Art. 1
FINALITA' GENERALI

Il Comune di Landiona concede, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, annualmente determinate, sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a persone, Enti Pubblici e privati, al fine di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività nei settori economico – produttivo, commerciale, turistico, ambientale, culturale, sportivo e socio – assistenziale.

Art. 2
ASSISTENZA E SANITA'

Nel settore socio – assistenziale, essendo la competenza attribuita alla U.S.S.L. il Comune interviene in forma residuale ad integrazione degli interventi della stessa. Potranno essere concessi contributi in denaro o in generi di prima necessità a persone o nuclei familiari i quali versino in condizione di comprovata indigenza o di temporanea difficoltà economica. Tali situazioni dovranno risultare da dati oggettivi, quali il reddito pro – capite, la composizione numerica del nucleo familiare, l'età degli interessati ed ogni altro elemento utile per una corretta valutazione. Il procedimento potrà essere attivato d'ufficio o su domanda presentata dagli interessati. Il Comune, altresì, interviene, sulla base degli stessi criteri e secondo le medesime modalità, con provvedimenti di esenzione o di riduzione di tariffe stabilite per il godimento di servizi autonomamente gestiti. Parimenti potrà accollarsi in tutto o in parte tariffe o rette imposte da Enti, associazioni o privati a carico di soggetti per i quali venga riscontrata, secondo i parametri di cui al comma precedente, l'impossibilità del pagamento. Nelle fattispecie considerate l'attivazione del procedimento dovrà avvenire esclusivamente su domanda dell'interessato o del soggetto che deve percepire la contribuzione del medesimo. In occasione delle festività di fine anno, il Comune potrà attribuire a persone bisognose o che si sono particolarmente distinte per ruoli svolti nell'interesse ed a favore dell'attività comunale, modesti riconoscimenti in natura.

Art. 3
ISTRUZIONE – CULTURA – TEMPO LIBERO

Rientrando nei fini istituzionali del comune l'accrescimento del benessere collettivo anche tramite l'elevazione del livello culturale, potranno essere operativi interventi a sostegno di associazioni, enti e similari che si facciano promotori di iniziative di carattere culturale, ricreativo, di animazione del tempo libero e che comunque siano reputate di interesse per la popolazione. Potranno essere predisposti premi per gli studenti meritevoli e disposte contribuzioni per l'acquisto di libri di testo per le famiglie economicamente bisognose. In tutti i casi sopradescritti occorrerà, quale momento iniziale, la domanda degli interessati, siano essi privati, enti, associazioni, fatti salvi i casi in cui potranno operare criteri automatici. Il Comune avrà facoltà di richiedere copia dei bilanci ovvero dei libri contabili dei richiedenti.

Art. 4
ENTI – ORGANISMI – ASSOCIAZIONI VARIE

Il Comune potrà intervenire con contributi a favore di Enti, Organismi o Associazioni varie che rivestano utilità sociale o siano portatori di interessi diffusi o collettivi. Gli interventi economici potranno essere disposti anche a favore di enti o Organismi dei quali il Comune è parte. La domanda dell'interessato costituirà atto preliminare del procedimento.

Art. 5
DOMANDE – AGEVOLAZIONI

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere corredate da ogni elemento utile a valutare la conformità dell'iniziativa a quanto previsto dall'artt. 2, 3 e 4 3 debbono tassativamente indicare se, per la medesima iniziativa, siano state richieste o si abbia intenzione di richiedere agevolazioni da parte di altri soggetti pubblici.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) Relazione illustrativa dell'attività proposta e sue finalità;
- b) Piano finanziario delle entrate e delle spese previste.

Art. 6
CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

L'entità del contributo, per ciascuna delle iniziative proposte, di cui agli artt. 2, 3 e 4, è determinata dal comune, valutando l'ampiezza e l'articolazione del programma, nonché la sua efficacia per la valorizzazione del settore interessato.

Art. 7
LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni di cui agli artt. 3 e 4 sono liquidate dal Comune previo accertamento della effettiva realizzazione delle iniziative finanziate. A tale fine il soggetto attuatore deve presentare al Comune entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle attività la seguente documentazione:

- a) Relazione sull'attività realizzata e sui risultati conseguiti;
- b) Dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese.

Per gli Enti Pubblici il rendiconto di cui al punto b) deve essere approvato con deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, del competente Organo.

Per gli altri soggetti il rendiconto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e corredato dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti o dei Sindaci.

Ove tali organi non esistano dovrà essere prodotta idonea documentazione giustificativa delle entrate e delle spese.

Qualora l'iniziativa sia stata realizzata in misura ridotta o le spese siano state notevolmente inferiori a quelle preventivate, la liquidazione delle agevolazioni può essere proporzionalmente ridotta.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

RIMANGONO esclusi dal disposto della presente deliberazione tutti i contributi che il Comune è tenuto ad erogare a soggetti vari in forza di apposite disposizioni di legge e per i qual percepisce somma a destinazione vincolata.

INOLTRE non sono comprese le erogazioni di somme conseguenti alla stipulazione di convenzioni, le quali, per loro natura giuridica presuppongono una controprestazione nella forma stabilita dalla convenzione medesima.